

**CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS
REALTIVA ALLA GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA
ALLOGGIATIVA – ANNO 2024.**

Nell'anno 2024, addì _____, del mese di _____, in Bergamo, in una sala della sede della Direzione Servizi Socio-Educativi, in Piazzetta Giulio Marcovigi n. 2

TRA

il **Comune di Bergamo**, (C.F. N. 80034840167) con sede in Bergamo, piazza Matteotti 27, rappresentato da _____ (C.F. _____), nato/a a _____ il _____, che interviene nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Socio-Educativi del Comune di Bergamo e pertanto autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Comunale per il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

E

la **Fondazione Opera Bonomelli Onlus**, (C.F. 80021830163) con sede in Bergamo alla via Carnovali, 95, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* _____ (C.F. _____), nato a _____ il _____

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___/___/___

SI CONVIENE

Sommario

Articolo 1.	Oggetto e finalità	2
Articolo 2.	Impegni del Comune	2
Articolo 3.	Impegni di Fondazione Opera Bonomelli Onlus.....	3
Articolo 4.	Durata	3
Articolo 5.	Trattamento dei dati personali	3
Articolo 6.	Rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.....	4
Articolo 7.	Rinvio a norme vigenti.....	4
Articolo 8.	Foro competente	4

Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un progetto di accoglienza temporanea per persone e nuclei familiari in condizione di povertà e disagio in situazioni di emergenza alloggiativa.

Il progetto si propone le seguenti finalità:

- offrire una risposta alloggiativa temporanea per persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico e abitativo a seguito di un evento di crisi (relazionale, economico, familiare, ecc.);
- prevenire l'aggravamento e la cronicizzazione di situazioni di fragilità familiare;
- sostenere percorsi di riacquisizione di autonomia sociale ed abitativa.

Articolo 2. IMPEGNI DEL COMUNE

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, l'amministrazione comunale mette a disposizione a titolo gratuito l'immobile di sua proprietà sito in Bergamo alla Via Porta Dipinta n. 30, identificato in catasto al foglio 38, particella 219, sub. 710.

La concessione del predetto immobile è regolata da separato contratto di comodato d'uso gratuito, tra le medesime parti, che viene sottoscritto contestualmente alla presente convenzione e della quale forma parte integrante.

L'amministrazione comunale di Bergamo s'impegna, altresì, a:

- segnalare situazioni di persone e nuclei in fragilità per l'ammissione al progetto;
- collaborare al Progetto con personale del Servizio sociale comunale, favorendo il raccordo con gli enti preposti al fine dell'attuazione e della verifica dei progetti d'intervento personalizzati;
- prevedere l'adeguamento delle progettualità in base ad eventuali necessità e bisogni che potranno emergere nel percorso di accoglienza dei nuclei familiari;
- attivare forme di sostegno economico in favore degli ospiti qualora non siano in grado di sostenere le spese delle utenze.

Articolo 3. **IMPEGNI DI FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS**

Al fine della concreta realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Fondazione Opera Bonomelli, nella spiegata qualità, s'impegna a:

- dare tempestivo seguito alle segnalazioni alla stessa effettuata da parte dei Servizi Sociali del Comune di Bergamo;
- collaborare attivamente all'individuazione di situazione di grave emergenza abitativa e di fornire ai Servizi Sociali tutte le informazioni utili, in qualsivoglia modalità siano ad essa pervenute;
- osservare pedissequamente le disposizioni contenute nel separato contratto di comodato d'uso gratuito;
- garantire la cura dell'immobile con la diligenza del "buon padre di famiglia", rispondendo per danni imputabili a inerzia o negligenza;
- destinare l'immobile di proprietà comunale esclusivamente all'uso enunciato nella presente convenzione e nel conseguente contratto di comodato d'uso;
- assumere ogni responsabilità per quanto concerne le attività svolte nella struttura;
- a mettere a disposizione gratuitamente i propri volontari e le figure professionali (educatori, psicologi, etc.), necessarie al raggiungimento degli scopi del progetto.

Articolo 4. **DURATA**

La presente convenzione ha validità per l'anno 2024.

Si dà atto che la progettualità in parola viene realizzata in prosecuzione di quella relativa al precedente anno 2022, avente medesimo contenuto e modalità operative, e che la stessa si è svolta senza soluzione di continuità.

Articolo 5. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Fondazione Opera Bonomelli Onlus s'impegna allo scrupoloso rispetto delle norme dettate dal Regolamento 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e ss.mm.ii., ed all'esecuzione degli adempimenti ad esso connessi.

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, La Fondazione Opera Bonomelli Onlus è responsabile del trattamento dei dati personali per l'espletamento del servizio e si obbliga alla conservazione degli stessi, nel rispetto dei principi e dei dettami della normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 6. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nell'ipotesi in cui, per la realizzazione delle finalità progettuali, la Fondazione Opera Bonomelli impieghi proprio personale, indipendentemente dalla forma contrattuale effettivamente in essere tra essa Fondazione ed il proprio incaricato, è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile della sicurezza, unitamente a qualsivoglia ulteriore nomina effettuata nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Dovrà, inoltre, predisporre il piano della sicurezza sul lavoro ai sensi del citato decreto e consegnarne copia all'Amministrazione comunale.

Rimane, altresì, a carico della Fondazione Opera Bonomelli Onlus, in forma diretta o indiretta in quanto datore di lavoro, la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi d'Interferenza (DUVRI) di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, se dovuto.

Articolo 7. RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 8. FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è stabilita la competenza esclusiva del foro di Bergamo.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso richiamate o contenute.

L.C.S.

Per Fondazione Opera Bonomelli Onlus

Per il Comune di Bergamo

Il legale rapp.te

Il dirigente

SCHEMA CONTRATTUALE